



Sentenza n° 2186/21
Depositata il 30 SET. 2021
Repertorio n° 699/21
Cronologico n° 11801/21

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GIUDICE ONORARIO di PACE di NOCERA INFERIORE

nella persona del Dr. Lorenzo Napoli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 311 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
dell'anno 2020, posta in discussione il 26/01/2021, - avente ad oggetto:
pagamento da inadempimento contrattuale promossa da:

[REDACTED] DOMENICO C.F. [REDACTED] elettivamente
domiciliato in Ercolano alla Via Panoramica n. 60 presso lo studio dell'Avv.
Pierluigi Telese il quale lo rappresenta e difende come da procura a margine
dell'atto di citazione;

ATTORE

CONTRO

[REDACTED] S.p.a., con sede in

[REDACTED]

CONVENUTA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per le conclusioni delle parti si deve fare riferimento alle richieste enunciate nei rispettivi atti nonché alle conclusioni rassegnate a verbale (cfr. verbale di udienza del 26.01.21).

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 14 novembre 2019 [REDACTED] Domenico conveniva in giudizio, dinanzi a questo Giudice di Pace, la [REDACTED] [REDACTED] S.p.a. per sentirla condannare alla restituzione in suo favore di € 2.379,18, oltre interessi ex art. 1284 c.c., quali oneri accessori alla stessa versati per il mutuo contro cessione pro-solvendo del quinto stipendio, con la stessa stipulato per tramite la società [REDACTED] S.p.a., identificato con numero 402419 sottoscritto il 17/02/2012 ed anticipatamente estinto a maggio del 2016 in corrispondenza della rata n. 49.

Si costituiva in giudizio la convenuta società la quale, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza per valore, nonché il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, contestava la domanda concludendo per il suo rigetto.

Quindi la causa, all'esito dell'istruttoria nel corso della quale veniva prodotta documentazione, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, veniva introitata a sentenza.

Ai sensi del D.Lgs n. 28/2010 essendo soggetta a procedimento di mediazione obbligatoria la controversie *de qua* e considerato, altresì, che l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e che lo stesso era stato esperito, in prima udienza veniva affermata, con ordinanza resa fuori udienza, la competenza per valore spettante a questo giudice in quanto dalla prospettazione della domanda attorea, la pronuncia sul contratto di finanziamento intercorso è meramente incidentale, rappresentando

esclusivamente l'antecedente logico giuridico della domanda di restituzione di € 2.379,18, tale da non costituire un giudicato.

Passando al merito, l'istante chiedeva la restituzione degli oneri accessori versati alla convenuta per il mutuo contro cessione pro-solvendo di quote del quinto dello stipendio identificato con numero 402419 sottoscritto il 17/02/2012 ed anticipatamente estinto a maggio del 2016 in corrispondenza della rata n. 49 richiamando l'art. 125 del D. Lgs. n. 385 del 1993, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia che ha disciplinato la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, il quale, specificatamente, prevede che se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito secondo le modalità stabilite dal CICR, nonché l'art. 125 *sexies* del Testo Unico Bancario introdotto dal D. Lgs. n. 141 del 2010 secondo il quale *"... il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento in tutto o in parte l'importo dovuto al finanziatore; in tale caso ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto ..."* ed, infine, il provvedimento del 10.11.09 della Banca d'Italia emesso nell'esercizio della funzione di vigilanza e controllo sugli intermediari finanziari e bancari secondo cui in caso di estinzione anticipata *"... l'intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore la relativa quota non maturata ..."*, distinguendo le commissioni relative ai costi fissi del finanziamento (cd. up-front) attinenti alla fase preliminare del rapporto e, quindi, non rimborsabili e le commissioni soggette a maturazione nel tempo (cd. recurring) rimborsabili per la quota non maturata in caso di estinzione anticipata.

La convenuta [REDACTED] S.p.a., dal canto suo, eccepiva la carenza di legittimazione relativamente al pagamento degli oneri assicurativi per l'attivazione di un duplice rapporto assicurativo, uno a copertura del rischio vita e l'altro per l'eventuale cessazione del rapporto di lavoro, in quanto obbligata la compagnia assicurativa a cui era stato girato il relativo premio assicurativo ([REDACTED] S.p.a.), nonché l'inammissibilità della domanda di pagamento degli oneri assicurativi attesa la clausola di estinzione anticipata contenuta nel contratto, la quale impediva il rimborso di eventuali oneri recurring, insisteva per il rigetto della domanda per essere infondata in fatto ed in diritto atteso che l'attore, con la sottoscrizione del contratto e delle varie informative allegate, aveva espressamente e debitamente accettato la non rimborsabilità dei costi, spese ed oneri indicati nell'atto, per il periodo non goduto, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento.

La convenuta contestava, altresì, la quantificazione della domanda operata dall'attore con un semplice calcolo matematico e non con una ripartizione *pro rata temporis* del totale delle commissioni soggette a maturazione nel corso del tempo.

Si osserva che l'art. 117, comma 6, del D. Lgs. n. 385 del 1993 prevede che sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizioni praticate nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.

In generale la natura vessatoria della clausola relativa al diritto di recesso del consumatore va espressamente approvata dall'utente ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c. e deve considerarsi senza effetto se non si adegua anche a due

requisiti di forma: il primo requisito è costituito dall'autonomia della clausola che deve restare separata dalle altre onde rendere chiara, immediata e trasparente l'informazione ed il secondo attiene alla evidenza grafica dell'informazione che deve avere caratteri di scrittura eguali o superiori a quelli degli altri elementi indicati nel documento (Cass. 03/14762).

Considerato che la clausola inserita nel contratto sottoscritto il 17/02/2012 non risponde ad entrambi i requisiti richiesti ed in mancanza, altresì, della prova, incombente sulla convenuta, che le pattuizioni *de quibus* siano proprio quelle pubblicizzate, detta clausola deve ritenersi non apposta.

Con la comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10.11.09 (cessione del quinto dello stipendio e operazioni assimilate: cautele e indirizzi per gli operatori) si è sottolineato che “*relativamente all'estinzione anticipata la Banca d'Italia ha stigmatizzato la prassi, seguita dagli intermediari, di indicare cumulativamente nei contratti e nei fogli informativi l'importo di generiche spese non consentendo quindi una chiara individuazione degli oneri maturati e di quelli non maturati; tali prassi comporta la difficoltà e talvolta l'impossibilità per il cliente di individuare quali oneri debbano essere rimborsati in caso di estinzione anticipata della cessione*”.

Va riportata, infine, la decisione del Collegio di Coordinamento dello Arbitro Bancario e Finanziario n. 6167 del 22.09.14 che alla pag. 10 precisa: “ 1) *posto come pacifico il diritto ad ottenere il rimborso di parte degli oneri ad esso addebitati in sede di stipulazione del contratto di finanziamento personale con cessione del quinto o con delegazione di pagamento ... e 2) posto di nuovo come pacifico che il cliente in caso di rimborso anticipato del finanziamento ha diritto al rimborso della parte di premio pagato*

anticipatamente all'assicuratore che assume in certi limiti il rischio del mancato pagamento delle rate ...".

In merito all'obbligo dell'intermediario di ripetere i premi assicurativi al cliente in primo luogo si deve ricordare la disposizione di principio contenuta nell'art. 1896 c.c. il quale dispone, per l'ipotesi della cessazione del rischio nel corso del rapporto assicurativo, che in tal caso il contratto si scioglie ma l'assicuratore ha diritto a ricevere i premi sino al momento in cui la cessazione del rischio non gli è stata comunicata o non ne è venuto altrimenti a conoscenza.

Nel caso specifico il contratto di assicurazione copre, nei limiti di cui in polizza, il rischio di mancato pagamento delle rate del debito sicché estinto anticipatamente il contratto di finanziamento mediante rimborso del debito residuo il rischio assicurato cessa di esistere ed il contratto si scioglie ex lege, comportando ciò che la parte di premio relativa al periodo residuo è priva di causa e deve essere restituita.

Orbene, dalla complessiva attività assertiva e probatoria nonché dalle difese svolte dalle parti contrapposte ed alla stregua degli principi su esposti e delle considerazioni svolte, deve ritenersi che all'istante spetti la restituzione di degli oneri accessori versati al momento della conclusione del contratto di mutuo contro cessione pro-solvendo di quote di stipendio identificato con numero 402419 sottoscritto il 17/02/2012, avente una durata di anni dieci per il rimborso del complessivo capitale lordo mutuato di € 34.800,00 stabilito in 120 rate mensili di € 290,00 ed anticipatamente estinto a maggio del 2016 in corrispondenza della rata n. 49.

In merito al criterio per il calcolo della somma da rimborsare per la ripetizione di detti costi il Collegio di Coordinamento con la decisione richiamata detta il

criterio *pro rata temporis* (ossia in proporzione al tempo che rimane tra richiesta di estinzione e scadenza naturale del contratto dividendo l'importo massimo per il numero di rate del finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue) indicato dallo stesso come il più logico, il più conforme al diritto ed all'equità sostanziale.

Alla luce di quanto detto l'attore ha diritto alla ripetizione della somma di € 720,65 per commissione bancarie calcolata con il metodo *pro rata temporis* ($\text{€ } 1.218,00 \text{ totale commissione bancarie pagate} : 120 \text{ rate totali previste dal contratto} = \text{€ } 10,15 \text{ per commissioni dovute su ogni singola rata}$; moltiplicando la somma dovuta per ogni singola rata per le rate residue non godute ovvero $\times 71 = \text{€ } 720,65$).

L'attore ha diritto, altresì, alla ripetizione della somma di € 423,13 per commissioni di gestione calcolata secondo il metodo *pro rata temporis* ($\text{€ } 2.160,56 \text{ totale commissioni mediatore creditizio pagate}$ a cui vanno detratti € 25,00 per spese documentate per cui l'importo ottenuto di € 2.135,56 va diviso per 120 rate totali previste dal contratto = € 17,7963 per commissioni dovute su ogni singola rata; moltiplicando la somma dovuta per ogni singola rata per le rate residue non godute ovvero $\times 71 = 1.263,53$ a cui vanno detratti € 840,41 già corrisposti).

Si osserva che ai sensi dell'art. 1388 c.c. il contratto concluso dal rappresentante, il mediatore creditizio [REDACTED] S.p.a., in nome e nell'interesse della rappresentata, [REDACTED] S.p.a., nei limiti delle facoltà conferitole, produce effetto direttamente nei confronti della seconda, disciplina espressamente richiamata dall'articolo 1704 c.c. a proposito di mandato con rappresentanza.

L'art. 117, comma 6, del D. Lgs. n. 385 del 1993 prevede che sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizioni praticate nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.

Sempre l'attore, pertanto, ha diritto alla ripetizione della somma di € 1.235,40 relativo al costo di intermediazione per commissioni della società [REDACTED] [REDACTED] S.p.a. calcolata secondo il metodo *pro rata temporis* (€ 2.088,00 totale commissioni mediatore creditizio pagate : 120 rate totali previste dal contratto = € 17,40 per commissioni dovute su ogni singola rata; moltiplicando la somma dovuta per ogni singola rata per le rate residue non godute ovvero x 71 = € 1.235,40).

Alla stregua delle su esposte considerazioni, la convenuta società [REDACTED] [REDACTED] S.p.a. va condannata alla restituzione in favore dell'istante della complessiva somma di € 2.379,18 (€ 720,65 + € 423,13 + € 1.235,40), oltre interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo.

Le spese del giudizio, pertanto, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice Onorario di Pace di Nocera Inferiore, definitivamente decidendo sulla domanda indicata in premessa, disattesa ogni altra richiesta ed eccezione, così provvede:

- 1) dichiara l'inadempimento contrattuale della la [REDACTED] [REDACTED] S.p.a. in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- 2) per l'effetto condanna la [REDACTED] S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore

dell'attore di € 2.379,18 oltre interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;

3) condanna la [REDACTED] S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento delle spese di giudizio che, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario e tenendo conto del valore della causa e dei parametri introdotti dal Decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 2014, si liquidano in complessivi € 1.225,00 di cui € 125,00 per esborsi ed € 1.100,00 per tre fasi del giudizio, ad esclusione della fase istruttoria atteso che nessuna attività di tal genere è stata svolta, oltre IVA e CAP nonché il 15,00% sul compenso totale per la prestazione per spese generali ex art. 2, comma, 2 D.M. n. 55/14.

Così deciso in Nocera Inferiore il 16 febbraio 2021.

Il Giudice Onorario di Pace

Dr. Lorenzo Napoli



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

30 SET. 2021

IL _____
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Chil. C. 100

